

Roma, 8 giugno 2010

LETTERA CIRCOLARE – REGIONE ABRUZZO

**ALLE BANCHE
ALLE SOCIETA' DI LEASING
AI CONSORZI DI GARANZIA FIDI**

Operanti con Artigiancassa nella Regione Abruzzo

Oggetto: Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio. Applicazione al: 1) Fondo regionale di garanzia di cui alla deliberazione della giunta regionale 712/09; 2) Contributo in conto interessi/canoni di cui alle leggi 949/52 e 240/81

Con comunicazione odierna ad Artigiancassa, la Regione Abruzzo ha informato della operatività della deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2010 n. 234 con la quale la Regione Abruzzo stessa ha aderito al c.d. Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio.

Al riguardo, con detta deliberazione ha stabilito che l'Avviso Comune è applicabile oltre che ai finanziamenti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 712/09 anche a quelli agevolati con il contributo in conto interessi/canoni di cui alla legge 949/52 e 240/81, strumenti agevolativi tutti gestiti per conto della Regione da Artigiancassa.

In relazione a ciò, si riportano di seguito le specifiche modalità applicative.

1) Fondo regionale di garanzia. Proroga della garanzia accordata dal Fondo a favore dei Confidi per le operazioni ammesse all'accordo

A) Per i finanziamenti rientranti nell'Avviso Comune, la proroga della scadenza della garanzia prestata dal Fondo, per la sola variazione della durata, è concessa senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato Tecnico Regionale;

B) Detta proroga è concessa a fronte di una specifica "comunicazione di variazione della durata della garanzia" che i Confidi richiedenti debbono inviare utilizzando il modulo allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del Confidi stesso;

C) La comunicazione in parola, completa dei dati previsti dal predetto modulo, deve essere trasmessa a mezzo posta (raccomandata A.R.) ovvero via fax (065845570) ad Artigiancassa - Gestione Operativa Incentivi, via Crescenzo del Monte 25/45 c.a.p. 00153 Roma entro 6 mesi dalla data dell'atto di sospensione dei pagamenti.

Sono inefficaci ai fini della proroga della scadenza della garanzia del Fondo le comunicazioni pervenute non conformi al modulo allegato.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei Confidi richiedenti

2) Contributo in conto interessi leggi 949/52 e 240/81

L'applicazione dell' Avviso Comune ai finanziamenti che beneficiano dei contributi previsti dalle leggi 949/52 e 240/81 non comporta alcuna modifica nell'importo, nella durata e nelle modalità di erogazione dei contributi.

Le Banche e le Società di leasing nella comunicazione semestrale periodica ad Artigiancassa considereranno non pagata - a fini agevolativi - la rata/canone nel periodo di moratoria solo in caso di mancata corresponsione degli interessi

Di conseguenza, i finanziamenti agevolati ai sensi delle leggi 949/52 e 240/81 che vengano ammessi dalle Banche/Società di leasing finanziatrici a godere dei benefici previsti dall'Avviso Comune continueranno a ricevere - senz'obbligo di alcuna comunicazione ad Artigiancassa da parte delle Banche/Società di leasing finanziatrici stesse - il contributo in conto interessi/canoni fuori rata alle scadenze prefissate.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Di Leva)

All.

